

**NUOVE DISPOSIZIONI:  
ATTIVITÀ IN DEROGA ALL'ARTICOLO 272 e  
NORMATIVE REGIONALI PER LE EMISSIONI  
IN ATMOSFERA IN REGIONE LOMBARDIA**



**27 Maggio ore 14:30**



Ing. Livio Fraccaro

***Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE V***

*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*

**Titolo I**

Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività

**Articolo 269** Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

**AUTORIZZAZIONE “ORDINARIA”**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, **per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte quinta del presente decreto.** L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. [...]

## Articolo 272 Impianti e attività in deroga

### ATTIVITÀ SCARSAMENTE RILEVANTI

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico.



Comma “recepito” a livello regionale con D.G.r 11 dicembre 2018 - n. XI/982

Esempi di attività **scarsamente rilevanti**:

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.

## Articolo 272 Impianti e attività in deroga

### AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE: CRITERI

2. L'Autorità competente può adottare **autorizzazioni di carattere generale** riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti
- i valori limite di emissione,
  - le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,
  - i tempi di adeguamento,
  - i metodi di campionamento e di analisi e
  - la periodicità dei controlli.

Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270.

## **Articolo 272** Impianti e attività in deroga

### **AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE: TEMPISTICHE**

3. Ai fini previsti dal comma 2, **almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione** il gestore invia all'Autorità competente una **domanda di adesione all'autorizzazione generale** corredata dai documenti ivi prescritti. La domanda di adesione individua specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti. [...]

Alla domanda di adesione **può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio** prevista all'articolo 269, comma 6, **che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa.**

La procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una **modifica** dello stabilimento. [...]

L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, **anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione.**

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

**L'Autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. [...]**

L'art. 272, commi 2 e 3 del D.lgs 152/2006 è stato “recepito” a livello regionale, in ultimo aggiornamento, con la



**D.G.r 11 dicembre 2018 - n. XI/983**

con cui Regione Lombardia ha:

- ✓ definito le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in deroga;
- ✓ individuato 44 tipologie di attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale;
- ✓ approvato gli **allegati tecnici** contenenti le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio di ognuna delle attività;
- ✓ modificato alcune **soglie** di produzione/consumo per le attività comprese rispetto quelle stabilite dalla D.g.r. 30 dicembre 2008 - n. VIII/8832 e s.m.i. (Allegati 5, 6, 14, 17, 23, 24, 27, 35, 44, 45 - modifica non ancora effettiva).

La Provincia di Brescia ha a sua volta recepito la D.G.r. 983/2018  
con Atto Dirigenziale n. 626 del 07/03/2022...





## Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale

### D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

*Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza*

## PERCHÈ

---

- A.** Le prime imprese che hanno aderito all'autorizzazione generale, hanno presentato comunicazione nell'anno 2009 → le stesse dovranno presentare la domanda di rinnovo, indicativamente, a partire dai primi mesi del 2024
- B.** Regione Lombardia ha ritenuto opportuno avviare un confronto nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera, con le Autorità competenti (Province/Città metropolitana), ARPA Lombardia e Associazioni di categoria, con il supporto della Task Force «Valutazioni ambientali», al fine di revisionare i contenuti degli allegati tecnici.

## D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

### COSA DECRETA

---

- A. Aggiornamento degli allegati tecnici relativi alle attività indicate dai numeri da 2 a 36 le cui autorizzazioni scadranno a partire da aprile 2024;
- B. Aggiorna il modello di presentazione delle istanze di adesione, oggi costituito dall'allegato 3A alla d.g.r. 983/2018, tenuto conto della necessità di presentare le domande di rinnovo in modalità telematica;
- C. Fornisce una serie di indicazioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla luce della scadenza prevista e del processo di aggiornamento della normativa regionale in corso;
- D. Disapplica i decreti i cui allegati sono stati aggiornati con il nuovo provvedimento.



## ELENCO ALLEGATI TECNICI MODIFICATI (2 - 36)

- AT 2 Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno;
- AT 3 Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
- AT 4 Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
- AT 5 Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
- AT 6 Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
- AT 7 Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
- AT 8 Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- AT 9 Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
- AT 10 Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
- AT 11 Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
- AT 12 Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
- AT 13 Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
- AT 14 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno e volume complessivo delle vasche utilizzate per i trattamenti galvanici inferiore a 30 m<sup>3</sup>;
- AT 15 Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
- AT 16 Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
- AT 17 Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;

- AT 18 Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- AT 19 Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
- AT 20 Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
- AT 21 Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
- AT 22 Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
- AT 23 Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
- AT 24 Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
- AT 25 Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
- AT 26 Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
- AT 27 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
- AT 28 Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
- AT 29 Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
- AT 30 Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- AT 31 Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
- AT 32 Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- AT 33 Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
- AT 34 Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- AT 35 Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
- AT 36 Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.

**N.B.** Rimangono [valide le soglie di produzione/consumo stabilite dalla D.g.r. 30 dicembre 2008 - n. VIII/8832](#). Per gli allegati tecnici per i quali è stato previsto l'innalzamento della soglia sarà definita una nuova sezione "B" nei rispettivi allegati di riferimento:

- 5B Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 180 e 300 tonnellate/anno
- 6B Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 700 e 2200 tonnellate/anno
- 17B Tempra di metalli con consumo di olio compreso tra 3,5 e 22 tonnellate/anno
- 23B Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità compreso tra 540 e 15000 tonnellate/anno
- 24B Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità compreso tra 35 e 110 tonnellate/anno
- 27B Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici compreso tra 35 e 220 tonnellate/anno
- 35B Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi con capacità massima di trattamento e deposito superiore a 200 tonnellate/giorno

## D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

### **ALLEGATI TECNICI NON ANCORA MODIFICATI**

---

- 1 A) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;  
B) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti (dduo 12779 del 1/12/2016)
- 37 Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW (dds 6576 del 23/07/2012)
- 38 Gruppi elettrogeni o motori di emergenza (dds 6576 del 23/07/2012)
- 39 linee di trattamento fanghi (dds 4212 del 13/05/2016)
- 40 attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole (dds 5624 del 28/06/2013)
- 41 Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt (dds 17322 del 28/11/2019)
- 42 Attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere con consumo di materia prima non superiore 2.000 tonnellate/anno (dds 17322 del 28/11/2019)
- 43 Operazioni di taglio/incisione/marcatura laser su svariate superfici (dds 17322 del 28/11/2019)
- A1 allevamenti effettuati in ambienti confinati (dgr 3792 del 18/07/2012)

## D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

### Termini presentazione domande di rinnovo

- ✓ I **15 anni** di durata dell'autorizzazione decorrono dalla data di **presentazione** domanda di adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative a modifiche dello stabilimento.
- ✓ Almeno **45 giorni prima** della scadenza del termine di validità sopra individuato, il Gestore dovrà presentare una domanda di rinnovo dell'adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso.

 [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it)

- ✓ Salvo diversamente stabilito nello specifico allegato tecnico, nel caso di eventuali aggiornamenti delle prescrizioni che implicano interventi di adeguamento, gli stessi dovranno essere realizzati entro 1 anno dalla domanda di adesione.
- ✓ In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.

**Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione,  
in assenza del rinnovo della domanda di adesione,  
lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.**

D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

## Principali aggiornamenti

### ✓ SOSTANZA “PERICOLOSE”

non è ammesso l'utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.




### ✓ LIMITI SOSTANZE “PERICOLOSE”

sono stati aggiornati i limiti di alcune sostanze la cui classificazione è cambiata nel corso degli anni.







✓ SISTEMI DI ABBATTIMENTO

richiamo alla dgr 3552/2012 che ha aggiornato la precedente dgr n. 13943/2003.

✓ AUA POINT

obbligo di utilizzo dell'applicativo AUA POINT (dgr DGR n. 5773/2021) per la trasmissione dei dati analitici.



✓ PRESCRIZIONI

aggiornamento/razionalizzazione delle prescrizioni di carattere generale.





## ✓ RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

- introduzione del codice ATECO
- campo descrizione attività al fine di inquadrare in modo esaustivo le attività svolte
- campo descrizione eventuali modifiche apportate contestualmente al rinnovo

## ✓ TABELLA RIEPILOGO ADEMPIMENTI

per ogni allegato è stata riportata una tabella riepilogativa degli adempimenti previsti nelle prescrizioni dello specifico allegato in termini di analisi e trasmissione dei risultati

	MESSA A REGIME (1)	90 gg dall'efficacia (3)	BIENNALE (2)	ANNUALE (2)
quantitativo di COV contenuto nelle materie prime < 0,5 t/anno	Esonerato			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• quantitativo di COV contenuto nelle materie prime <math>\geq 0,5</math> e <math>\leq 5</math> t/anno</li> <li>• utilizzo di P.V. in polvere, indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate</li> </ul>				
Impianti nuovi	X		X	X
Impianti esistenti				
Rinnovi - limiti identici			X	X
Rinnovi - limiti diversi		X	X	X
Diverso regime / imp. non soggetto		X	X	X

## D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

### STRUTTURA DEGLI ALLEGATI TECNICI

PARAGRAFO	NOTE
Ambito di applicazione	Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque esplicitamente riconducibile a una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici.
Fasi lavorative	Non è possibile inserire fasi diverse
Materie prime e ausiliarie	Relativamente a quelle che rientrano nel ciclo produttivo relativo allo specifico AT
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche	Funzionali alle fasi lavorative
Impianti di abbattimento	Non vengono più indicate le tipologie di impianto idonee, ma si rimanda alla dgr 3552/2012
Definizioni	Utile a chiarire la terminologia

<b>PARAGRAFO</b>	<b>NOTE</b>
Soglia massima	Quantitativo di materie prime al di sotto delle quali si è esonerati dall'esecuzione delle analisi
Stoccaggio	Modalità con cui gestire i depositi di materie prime al fine di ridurre le emissioni
Criteri di manutenzione	<b>Non sono più previste specifiche scadenze</b> , le operazioni di manutenzione devono essere pianificate, secondo una procedura interna o secondo le indicazioni del costruttore. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere annotate
Messa in esercizio e a regime	Il Gestore - se non già comunicato nella domanda di adesione - almeno <b>15 giorni</b> prima di dare inizio alla messa in esercizio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in <b>tre mesi</b> a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

<b>PARAGRAFO</b>	<b>NOTE</b>
Modalità e controllo delle emissioni	Viene specificata la cadenza Qualora i limiti prescritti nel nuovo allegato siano inferiori a quelli definiti nella precedente autorizzazione, il Gestore dovrà effettuare un ciclo di analisi i cui dati devono essere resi disponibili, sull'applicativo «AUA POINT» <b>entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione</b> all'autorizzazione in via generale.
Metodologia analitica	-
Emissioni odorigene	Nuovo richiamo alla necessità di non produrre molestie olfattive
Monitoraggi/Esoneri e AUA POINT	

## D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

### COSA MANCA

---

Si demanda ad un successivo provvedimento:

- ✓ l'aggiornamento degli allegati tecnici le cui attività non sono in scadenza nel breve periodo, che continuano pertanto ad essere il riferimento per le attività ivi disciplinate;
- ✓ la definizione degli allegati tecnici per le nuove attività in deroga introdotte dalla d.g.r. 983/2018:
  - 44 Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
  - 45 Lavorazione del vetro;

- ✓ la definizione degli allegati tecnici per i quali è stato previsto l'innalzamento della soglia (sarà definita una nuova sezione "B" nei rispettivi allegati di riferimento):
  - 5B Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 180 e 300 tonnellate/anno
  - 6B Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime compreso tra 700 e 2200 tonnellate/anno
  - 17B Tempra di metalli con consumo di olio compreso tra 3,5 e 22 tonnellate/anno
  - 23B Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità compreso tra 540 e 15000 tonnellate/anno
  - 24B Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità compreso tra 35 e 110 tonnellate/anno
  - 27B Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici compreso tra 35 e 220 tonnellate/anno
  - 35B Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi con capacità massima di trattamento e deposito superiore a 200 tonnellate/giorno

**IL DECRETO ED I RELATIVI ALLEGATI SONO DISPONIBILI SUL SITO DI  
REGIONE LOMBARDIA AL SEGUENTE LINK,  
SEZIONE “Decreto n. 7082 del 9/5/2024 – rinnovi autorizzazioni in deroga”**

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/Sicurezza-ambientale-e-alimentare/qualita-dell-aria-ed-emissioni-in-atmosfera/autorizzazioni-general-attivit-in-deroga/autorizzazioni-general-attivit-in-deroga>

**PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
CONFAPI BRESCIA**  
[servizi@confapibrescia.it](mailto:servizi@confapibrescia.it)



***Grazie per l'attenzione***